

SENTENZA OSCURATA DEI DATI  
SENSIBILI : DATI SENSIBILI ASSENTI

Sent. n. 166/2024 pubbl. il 09/08/2024

Rep. n. 186/2024 del 09/08/2024



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI BERGAMO**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Vincenzo D. Scibetta - Presidente

dott. Bruno Conca - Giudice est

dott. Maria C. Daga - Giudice

nel procedimento n. 33/2022 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

**Piperi Luca**, nato a Romano di Lombardia (BG) il 08.02.1977, residente in Fontanella (BG), Via Giuseppe Garibaldi n. 178, CF. PPRLCU77B08H509Q

**Riccardi Carmela**, nata Romano di Lombardia (BG) il 13.03.1982, residente in Fontanella (BG), Via Giuseppe Garibaldi n.178, coniuge;

entrambi come in atti rappresentati e difesi

- Ricorrenti -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**Oggetto:** apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto dagli epigrafi proponenti per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che i ricorrenti sono residenti entro il circondario del tribunale adito, ove è, parimenti, il loro centro dei principali interessi;



rilevato che i ricorrenti rivestono la qualità di consumatore, sicchè ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che i ricorrenti, nella veste di consumatori, si trovino effettivamente in stato di sovraindebitamento rilevabile dalla documentazione prodotta in atti e dalla relazione redatta e sottoscritta dall'OCC, in persona del Gestore designato, dott. Alfio Catalano, da intendersi qui richiamata *verbatim*;

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che gli stessi non sono in grado di far fronte alle obbligazioni contratte poiché, a fronte di un indebitamento pur non peculiarmente rilevante (circa € 85.000, oltre oneri di procedura), in assenza di cespiti di pronto e sicuro realizzo sono in grado di far fronte al monte debitorio solo sulla base della quota reddistuale disponibile, eccedente le esigenze di vita dei coniugi e del nucleo familiare, ovvero circa 15.000 euro annui. Se è pur vero che tali risorse consentirebbero di fronteggiare integralmente tale residuo indebitamento, ove opportunamente rateizzato in un ampio orizzonte temporale, esse non sono tali da poter soddisfare i medesimi debiti in un'ottica d'integrale ed immediata esigibilità, stante altresì l'equivalenza normativa (ar. 2 CCII) tra sovraindebitamento e (crisi o) insolvenza. L'esigibilità immediata è pacifica, vertendosi in materia di debiti tributari iscritti a ruolo e residuo debito ipotecario susseguente a mutuo già risolto e immobile realizzato coattivamente. La domanda in esame, formulata con l'ausilio e l'assistenza dell'OCC costituisce indice dell'impossibilità di raggiungere un diverso accordo con i creditori, volto alla ristrutturazione dei debiti, trattandosi di soluzione che l'OCC, sotto la propria responsabilità ed in ragione della posizione di garanzia incombente non solo nei confronti del debitore ma anche del ceto creditorio, avrebbe dovuto primariamente vagliare;

rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI (come imposto dall'art 65, c. 2 CCI);

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

**P.Q.M.**



Visto l'art. 270 CCII,

- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di

**Piperi Luca**, nato a Romano di Lombardia (BG) il 08.02.1977, residente in Fontanella (BG), Via Giuseppe Garibaldi n. 178, CF. PPRLCU77B08H509Q

**Riccardi Carmela**, nata Romano di Lombardia (BG) il 13.03.1982, residente in Fontanella (BG), Via Giuseppe Garibaldi n.178, coniuge;

- nomina Giudice Delegato il dott. Bruno Conca ;

- nomina liquidatore il dott. Alfio Catalano;

- ordina ai ricorrenti di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

- assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

- ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

- dispone che risulti appreso alla liquidazione il reddito dei ricorrenti sino alla concorrenza di 1/5 mensile degli stessi (trattenuta da applicarsi anche da mensilità figurative, straordinarie e su ogni somma percepita *una tantum* in relazione ai medesimi titoli), nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura e le somme ulteriori che i ricorrenti vogliano comunque mettere a disposizione dei creditori, in funzione della successiva valutazione del beneficio dell'esdebitazione;

- dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio



- indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
  - provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
  - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
  - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
- dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo nonché presso i registri immobiliari e il pubblico registro automobilistico in relazione ai beni immobili e mobili registrati ricompresi nel compendio oggetto di liquidazione.
- Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Bergamo, 31.7.2024

Il Giudice Est.  
*dott. Bruno Conca*

Il Presidente  
*dott. Vincenzo D. Scibetta*

